

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2556-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)
presentata alla Presidenza il 18 giugno 2002*

*(Relatori: **MALGIERI**, per la III Commissione
Angela NAPOLI, per la VII Commissione)*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 753)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Commissioni Affari esteri e comunitari e Cultura, scienza ed istruzione hanno approvato il disegno di legge n. 2556 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al dise-

gno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

MALGIERI, *Relatore per la III Commissione*
Angela NAPOLI, *Relatore per la VII Commissione.*

ALLEGATO

La Convenzione, aperta all'adesione degli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa e della « Regione europea » dell'UNESCO (che convenzionalmente include anche Stati Uniti d'America, Canada, Australia), è stata già firmata dalla maggioranza degli aventi diritto.

La medesima richiama, nelle premesse, alle motivazioni culturali che la fondano, e cioè:

importanza dell'istruzione superiore e della sua ricchezza nella diversità degli ordinamenti e dei sistemi europei, per la promozione della pace, attraverso la reciproca conoscenza e mutua fiducia;

utilità di una formazione che possa attingere ad una tale ricchezza di risorse educative;

necessità di facilitare la mobilità accademica anche attraverso un giusto riconoscimento dei periodi e titoli di studio precedenti che non pregiudichi tuttavia il principio di autonomia delle istituzioni universitarie;

importanza delle richiamate precedenti Convenzioni settoriali in materia facenti capo ai due organismi multilaterali;

obiettivo di unificare e integrare le Convenzioni per adattare all'attuale assetto e all'accresciuta diversificazione dei sistemi nazionali di istruzione superiore e per migliorare le procedure di riconoscimento rendendole più trasparenti e sicure per gli interessati.

Si struttura, quindi, in undici Sezioni.

Sezioni I e II. — Sono rispettivamente finalizzate a chiarire la terminologia utilizzata e gli obblighi diversi creati dalla Convenzione nei confronti degli Stati Parte in funzione delle differenti competenze, nei medesimi, delle autorità centrali e degli istituti universitari.

Sezione III. — Enuncia i principi fondamentali da rispettare per una corretta valutazione dei titoli, che deve riferirsi esclusivamente alle oggettive conoscenze e capacità dell'interessato senza alcuna distinzione relativa ai suoi requisiti soggettivi (sesso, razza, religione, origine nazionale, eccetera).

Afferma che le « informazioni pertinenti » sui titoli devono essere l'unica base per le decisioni di riconoscimento ed elenca le distinte responsabilità degli interessati, delle Università e degli Stati Parte per quanto riguarda il dovere di fornire informazioni.

Stabilisce: *a)* l'obbligo di tempi precisi e ragionevoli per la conclusione di ogni procedura; *b)* l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa; *c)* l'obbligo di permettere misure compensative ai fini del riconoscimento; *d)* il diritto al ricorso.

Sezioni IV, V e VI. — Ripristinando ed estendendo i contenuti di precedenti singole Convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, esplicitano regole e principi per la valutazione ed il riconoscimento rispettivamente dei titoli di immatricolazione (IV), dei periodi intermedi di studio universitario (V) e dei titoli finali universitari (VI) sulla base dei concetti chiave di tutta la Convenzione di « corrispondenza sostanziale » e di « equa valutazione ».

Si richiama l'attenzione in particolare sulle seguenti disposizioni che sembrano rilevanti per il nostro Paese:

gli articoli IV.9 e VI.5 proposti da parte italiana, che rinviano alla legislazione e agli accordi bilaterali di ciascuno Stato Parte per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dei titoli rilasciati da scuole e università estere che funzionino sul proprio territorio;

l'articolo IV.5, nel quale viene chiarito che, ai fini dell'accesso all'istruzione universitaria in un altro Stato, quest'ul-

timo può chiedere la certificazione del superamento delle eventuali prove complementari di idoneità previste nel Paese d'origine, ovvero offrire un'alternativa che soddisfi le stesse esigenze (ad esempio esami simili nello Stato ospite);

l'articolo V.3, che pone l'accento sull'impegno delle Parti a facilitare il riconoscimento di periodi di studio soprattutto *a)* in presenza di accordi tra le istituzioni universitarie tra cui avviene la mobilità degli studenti; *b)* in caso di rilascio, da parte delle medesime istituzioni, di certificazione in cui si attesti l'esito positivo degli studi già svolti;

l'articolo VI.3, che esplicita, quali fini del riconoscimento: *a)* l'accesso agli studi universitari complementari o di livello superiore; *b)* il diritto all'uso del titolo nel rispetto delle norme del Paese ospite. Per quanto riguarda i fini professionali, l'articolo contiene un semplice richiamo alla possibilità di facilitare l'accesso al mercato del lavoro salvaguardando la legislazione del Paese di arrivo.

Sezione VII. — Impegna le Parti a studiare tutte le misure possibili per valutare la preparazione culturale per l'accesso e la prosecuzione degli studi universitari e quella necessaria per l'esercizio professionale dei rifugiati politici, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati, anche quando i titoli ottenuti in uno degli Stati Parte non possano essere comprovati con documenti formali.

Sezione VIII. — Stabilisce il dovere di adeguata informazione, da parte di ogni Stato membro nei confronti degli altri, circa le proprie istituzioni universitarie (comprese quelle situate fuori dal proprio territorio) ed i loro programmi d'insegnamento per facilitare un'equa valutazione dei titoli di cui è stato chiesto il riconoscimento. Sono individuate altresì modalità diverse di informazione per gli Stati per cui esiste un sistema ufficiale di valutazione o accreditamento di istituzioni e programmi, e per gli Stati che, invece, non hanno un tale sistema.

Sezione IX. — Vengono individuati i seguenti strumenti per rispondere al dovere di informazione:

l'istituzione in ogni Stato di un centro nazionale di informazione con compiti di documentazione e consulenza;

l'adozione, da parte di ogni università — su raccomandazione delle autorità centrali — di un documento aggiuntivo (Supplemento al Diploma) al titolo, che ne chiarisca i contenuti formativi ed il livello, secondo uno schema standardizzato e aggiornato periodicamente.

Sezione X. — Individua i seguenti organi per l'attuazione della Convenzione:

un Comitato della Convenzione costituito da un rappresentante per ogni Parte, con la partecipazione di osservatori, quali gli Stati dell'Unione europea e la Santa Sede, nonché i rappresentanti di organismi governativi e non governativi che operano nel settore del riconoscimento nella regione europea. Il Comitato ha il compito di promuovere e verificare l'applicazione della Convenzione, diramando — previo parere della Rete europea dei Centri nazionali di informazione (ENIC) — dichiarazioni, raccomandazioni e codici procedurali, dei quali ogni Parte dovrà incoraggiare l'applicazione presso le proprie autorità competenti nel riconoscimento dei titoli accademici esteri. L'organo si riunirà per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni tre anni;

la Rete ENIC, Rete europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica, creata dai competenti organi del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO nel giugno 1994, con il compito di supportare le competenti autorità nazionali nell'attuazione pratica della Convenzione e di far da tramite nella raccolta, da parte di ogni Centro nazionale di informazione, della documentazione relativa agli studi e ai titoli di altri Stati Parte;

ogni Stato può avere più Centri nazionali di informazione e tutti possono far parte dell'ENIC, ma disponendo di un solo voto.

Sezione XI. — Individua gli Stati aventi diritto alla firma o adesione, gli strumenti a tal fine, i depositari (Segretario generale del Consiglio d'Europa e Direttore generale dell'UNESCO), i termini e le condizioni per l'entrata in vigore, la possibilità di accesso alla Convenzione — dopo la sua adozione — da parte di altri Stati aventi diritto, con la maggioranza dei due terzi delle Parti, nonché la possibilità di adesione della Unione europea che vi può aderire semplicemente su domanda dei suoi Stati membri.

Viene precisato che questa Convenzione sostituirà, nelle relazioni reciproche degli Stati che vi avranno aderito, le precedenti Convenzioni regionali dell'UNESCO o quelle settoriali del Consiglio d'Europa nella materia in questione, mentre le precedenti Convenzioni continueranno a restare in vigore per gli Stati firmatari delle medesime che non avranno aderito alla Convenzione di Lisbona.

È prevista la possibilità che ogni Stato precisi, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di adesione, il territorio o i territori ai quali si applica la Convenzione, potendo estendere o restringere successivamente l'ambito territoriale di applicazione con specifica dichiarazione indirizzata a uno dei depositari.

Sono individuate poi le modalità di denuncia esercitabili da di ogni Parte, nonché la possibilità della sua sospensione nei confronti di Stati Parte che l'abbiano violata in disposizioni essenziali.

Vengono poi indicate le disposizioni della Convenzione passibili di riserva di applicazione, con la precisazione che la Parte che abbia espresso una riserva a proposito di una disposizione non può pretendere l'applicazione a suo favore.

Infine è regolamentata la possibilità di emendamenti, da adottare con protocolli aggiuntivi alla Convenzione votati dalla maggioranza dei due terzi del Comitato della Convenzione, protocolli che vincoleranno

solo le Parti che vi aderiranno formalmente; gli emendamenti così varati non potranno comunque riguardare i « principi fondamentali » di cui alla *Sezione III*.

Per quanto concerne i collegamenti tra il testo della Convenzione e le disposizioni del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, si precisa quanto segue:

articolo 2 del disegno di legge: tale articolo è correlato alla *Sezione II* della Convenzione la quale è volta a chiarire la competenza sul riconoscimento nell'ambito degli Stati Parte;

articolo 3 del disegno di legge: tale articolo è correlato alla *Sezione III*, articolo III.5 della Convenzione che stabilisce: a) l'obbligo di tempi precisi e ragionevoli per la conclusione di ogni procedura; b) l'obbligo di motivare l'eventuale decisione negativa; c) l'obbligo di permettere misure compensative ai fini del riconoscimento; d) il diritto al ricorso (tale ultima previsione non è stata esplicitata nello schema di disegno di legge in quanto rientrante nelle procedure già vigenti in Italia di tutela giurisdizionale);

articolo 4 del disegno di legge: tale articolo è correlato, come già si evince dal testo, alla *Sezione IV*, articolo VI.5, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli rilasciati da Università estere che funzionino sul proprio territorio;

articolo 5 del disegno di legge: vale quanto già detto per l'articolo 2; è correlato alla *Sezione II* che stabilisce le competenze in materia di riconoscimento;

articolo 6 del disegno di legge: tale articolo è correlato, come già si evince dal testo, alla *Sezione X*, articolo X.1, che prevede la costituzione di un Comitato incaricato dell'applicazione della Convenzione e composto dai rappresentanti degli Stati Parte;

articolo 7 del disegno di legge: come si evince dal testo, tale articolo è correlato alla *Sezione IX*, articolo IX.2, che prevede l'istituzione in ogni Stato di un Centro nazionale di informazione con compiti di documentazione e consulenza.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame attengono alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che le disposizioni del disegno di legge in esame rientrino altresì nella materia dell'istruzione;

rilevato che secondo il combinato disposto degli articoli 117, secondo e terzo comma, e 33 della Costituzione la materia dell'istruzione è demandata alla competenza dello Stato, delle regioni e dei singoli Istituti universitari ciascuno nel proprio ambito di attribuzioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**(GIUSTIZIA)****PARERE FAVOREVOLE**

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)****PARERE FAVOREVOLE**

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2556 recante la ratifica della Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, già approvato dal Senato;

rilevata, con riferimento alle modalità di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, l'opportunità di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 3, che disciplina le modalità di riconoscimento, da parte delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, degli studi svolti all'estero, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di motivare il diniego del riconoscimento richiesto;

2) al medesimo articolo 3, sarebbe opportuno abbreviare il termine per l'accoglimento o il diniego della domanda di riconoscimento dei titoli, in modo da favorire un maggiore impulso alla mobilità nel campo dell'istruzione europea.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2556, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea;

sottolineato che il provvedimento si allinea alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 2000 e alla comunicazione della Commissione europea del 18 luglio 2001, relativa al rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi nel campo del-

l'istruzione superiore, che invita gli Stati membri a sviluppare risorse umane di elevata qualità nei Paesi terzi e in seno alla Comunità, attraverso gli scambi di studenti e insegnanti;

sottolineata l'opportunità, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea, che, all'articolo 3, sia previsto l'obbligo per le università e gli istituti di istruzione universitaria di motivare il diniego ai richiedenti il riconoscimento, e che il termine di novanta giorni per l'accoglimento o il diniego del riconoscimento sia abbreviato, in modo da favorire un maggiore impulso alla mobilità nel campo dell'istruzione superiore;

ritenuta altresì l'opportunità che il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 5 del disegno di legge recepisca i contenuti della Sezione VII della Convenzione, in particolare per quanto riguarda l'accesso ad attività lavorative da parte di rifugiati, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.

ART. 2.

1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

ART. 3.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

ART. 4.

1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

ART. 6.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.

ART. 7.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed

istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0029160